S.U.A.P.

Sportello Unico Attività Produttive

Via Parini n. 1, 22070 Locate Varesino (CO)
Tel. 0331.830148 – 6 – fax 0331.821330

Prot. 196/X

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

VISTA l'istanza presentata in data 19.10.2013, prot. 8534, da parte della Sig.ra Bossi Ivana Daniela, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta IMMOBILIARE VARESINA S.R.L., con sede legale in Milano (MI), Via Circo n. 18, CF./P.IVA 02852390133 e sede operativa in Via Garibaldi n. 82/90 per ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di nuovo capannone industriale, in ampliamento al complesso produttivo esistente da eseguirsi sul terreno di proprietà, individuato catastalmente al NCT/NCU mapp.li 2687, 1799;

VISTE le norme regionali vigenti;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, recante "T.U. delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia" e successive modificazioni;

VISTA la L.R. 12 DEL 11.03.2005;

VISTO il D.LGS 18 agosto 200, n. 267 recante: "TU. Delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 447/98 come modificato dal D.P.R. 440/00;

VISTI i vigenti regolamenti comunali di Polizia Urbana e d'Igiene;

VISTA la documentazione integrativa presentata;

VISTO il parere di conformità urbanistico – territoriale,

VISTO il parere favorevole della commissione paesaggistica, espresso in data 08.01.2014, con le seguenti prescrizioni: mitigazione dell'area con essenze arboree di alto fusto;

VISTI i pareri favorevoli e relative prescrizioni degli Enti interessati, allegati al presente provvedimento;

salvi ed impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi, dichiara concluso il procedimento e

RILASCIA

Alla Sig.ra Bossi Ivana Daniela, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta IMMOBILARE VARESINA., con sede operativa in Locate Varesino, Via Garibaldi n. 82/90, il provvedimento autorizzativo unico per la realizzazione di nuovo capannone produttivo, in ampliamento al complesso esistente da eseguirsi sul terreno di proprietà, come da progetto depositato e approvato con Deliberazione di Consiglio n. 29 del 25.11.2013.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della notifica del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R., o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Il presente provvedimento autorizzativi unico ha anche valore di permesso di costruire ai sensi del testo Unico in materia Edilizia D.P.R. n. 380 del 06.01.01 e della L.R. 12/05.

Data, 09.01.14

15.01.2014

COMUNE DI LOCATE VARESINO (Como)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Commissario Malizia Michele

ulteriori prescrizioni generali:

prima dell'inizio dei lavori si dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:

- denuncia presso lo scrivente ufficio delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso ed a strutture metalliche di cui al D. Lgs. 380/01 art. 64 e seguenti;

- deposito ai sensi del D.Lgs . 380/2001 art. 123 -125 e seguenti, a cura del proprietario o di chi ne ha titolo, della denuncia dell'inizio lavori relativo alle opere di cui all'art. 122 e 123, il progetto delle opere stesse corredato da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista che ne attesta la rispondenza delle norme vigenti.

- Comunicazione, ai sensi del D.Lgs. 14.08.1996 n. 494, art. 3 comma 8, prima dell'inizio dei lavori del nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alla lettera b) e b-bis) del medesimo art. 3 comma 8. in assenza della certificazione della regolarità contributiva è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.
  Nel caso di sostituzione dell'impresa o del direttore dei lavori, il titolare dovrà darne immediata notizia allo sportello unico. In tutte le opere è tassativame4nte obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto all'albo professionale, nei limiti della sua competenza.

- A fronte dell' approvazione definitiva dello studio geologico sul territorio comunale, avvenuta con Delibera del Consiglio Comunale n. 11/04, gli interventi di nuova costruzione, come nel caso di cui trattasi debbono essere accompagnati da apposita relazione geologica che ne definisca la fattibilità dell'intervento:
  Il fondo in oggetto, secondo quanto relazionato dallo studio geologico risulta suddiviso nelle seguenti zone: ZONA 3a.
  Per ciascuna delle aree individuate, viene definita a sua volta la classe di fattibilità che ne stabilisce i caratteri limitativi.
  La relazione geologica, dovrà così obbligatoriamente presentare i seguenti contenuti:
  1. valutazione della capacità portante del terreno in relazione con l'influenza diretta dell'opera.
  2. valutazione dell'efficacia del sistema di smaltimento delle acque meteoriche previsto in progetto e della sua compatibilità con la situazione geologica locale;
  3. indagine in sito e7o in laboratorio (indagine geagnostiche) finalizzate alla determinazione dei parametri geotecnica del terreno (angolo di attrito interno e coesione);
  4. valutazione dell'impatto della costruzione in progetto sulla situazione locale nei riguardi della vulnerabilità della risorsa idrica sotterranea.

- Prima dell'inizio lavori, dovrà essere collocata, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella con le indicazioni prescritte dal regolamento edilizio comunale.

- Presentazione ai sensi dell'art. 186 del decreto legislativo 03.04.06, n. 152 così come modificato dal decreto legislativo 16.01.08, n. 4 della documentazione necessaria per il riutilizzo delle terre e rocce di scavo al di fuori del regime dei rifiuti;

- Per manomettere il suolo pubblico il costruttore dovrà munirsi di apposita autorizzazione, rilasciata dall'ufficio di competenza.

- Per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici è necessaria l'apposita autorizzazione dell'ufficio comunale. Le aree e spazi occupati debbono essere restituiti al pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'ufficio comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre 30 giorni.

- Il luogo destinato alla costruzione di cui trattasi deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree o spazi pubblici. L'allineamento stradale e degli eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato verranno dati, previo sopralluogo da effettuarsi a richiesta presentata del direttore dei lavori.

- Per l'allacciamento ai servizi comunali dovrà essere presentata richiesta. I relativi lavori potranno essere iniziati solo dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale, previo versamento dei prescritti diritti e delle eventuali cauzioni, a garanzia del ripristino degli spazi – proprietà

pubblici. Le cauzioni versate potranno essere restituite solo dopo il nulla – osta dell'U.T.C. , che accerterà l'avvenuto ripristino a regola d'arte delle proprietà comunali interessate.

- Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele e le prescrizioni atte ad evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone, e per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare a terzi.

- È assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge.

- Il titolare del permesso di costruire, il committente, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili, ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 380/01 di ogni osservanza così delle norme generali di legge e di regolamento che, come delle modalità esecutive fissate nel presente provvedimento autorizzativi unico.

- Per le costruzioni eseguite in difformità dal permesso trova applicazione il T.U. n. 380/2001 e successive modificazioni.

- Il permesso di costruire non vincola il comune in ordine ai lavori che il comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc.) in conseguenza dei quali non potranno essere pretesi compensi o indennità salvo quanto previsto da leggi e regolamenti.

- Il fabbricato non potrà essere utilizzato in assenza del certificato dia agibilità ai sensi del D.P.R. 380/01 art. 24.

- Dovranno essere osservate – se ed in quanto applicabili – tutte le prescrizioni contenute nelle vigenti norme in materia antisismica, sulle strutture portanti, sulla sicurezza degli impianti, sul contenimento del consumo energetico, sul superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, sulla prevenzione incendi, sull'inquinamento.

- L'inizio dei lavori è subordinato a tutte le autorizzazioni e depositi scritti dalle leggi e regolamenti in vigore

- Lo scarico delle acque reflue prodotte all'interno dell'attività potrà conferire nella rete fognaria comunale solo a seguito del rilascio di specifica autorizzazione allo scarico da parte dell'amministrazione competente.

- È fatto obbligo di denunciare gli scarichi da effettuare qualunque sia il loro recapito mediante apposita richiesta alla competente autorità al fine di ottenere la relativa autorizzazione.

- Il vano per il contatore dell'acqua potabile dovrà essere ubicato sulla parete esterna del muri di cinta prospiciente la via pubblica.

- Dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. È fatto obbligo di osservare le prescrizioni di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri ai sensi del D.Lgs. 14.08.1996, n. 494 e successive modificazioni.

- Rispetto della normativa per la sicurezza degli impianti (L. 46/90, D.M. 22.01.08, n. 37 e s.m.i.).

- Rispetto della normativa per il contenimento energetico (L. 10/91, D..Lgs. 192/2005, D.Lgs. 311/2006 e s.m.i).

- Rispetto della normativa relativa al rendimento energetico nell'edilizia (D.Lgs. n. 192 del 19.05.2005 e s.m.i. e D.GRL. n. 8/5018 del 26.06.2007 e s.m.i.).

- Rispetto alla normativa in materia in materia di emissione acustica (L. 447/95, L.R. 13/2001 e s.m.i.).

- Il direttore dei lavori è tenuto a comunicare, per iscritto, entro 5 giorni, l'avvenuto inizio dei lavori.

- Il presente permesso viene rilasciato ed è da ritenersi valido sotto la specifica condizione che i disegni, così come tutti gli elaborati di progetto, corrispondano a verità. In caso contrario esso è da ritenersi nullo e non efficace.

- Il termine per l'inizio dei lavori non potrà essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo ai sensi del D.p.r. 380/01.

- Il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può superiore i tre anni dall'inizio dei lavori ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 380/2001

- La data di fine lavori dovrà essere immediatamente comunicata allo scrivente ufficio

- Il rilascio del provvedimento autorizzativi unico non comporta limitazione dei diritti di terzi.

- Una volta terminata la costruzione per le attività imprenditoriali di produzione di beni servizi, variazioni e modifiche dei cicli produttivi, occorre presentare la dichiarazione di inizio attività produttiva (D.I.A.P.) come previsto dalle L.L. R.R. 1/2007 e 8/2007.